

Oggetto: modifica equipaggi. Accordo 15/5/2009.

Come è noto, il verbale di accordo del 15-5-2009 relativo all'equipaggio treno oltre alla variazione della composizione degli equipaggi e delle attribuzioni, prevede modifiche normative all'orario di lavoro del personale dei treni stabilito dal vigente CCNL AF.

L'eventuale effettuazione dei treni ad AS porrebbe i macchinisti in condizioni di rischio (anche correlato) e di maggiori criticità rispetto al modulo ad Agente Unico (AU), già oggetto di prescrizioni emesse dagli organi preposti e di molteplici segnalazioni agli organi di vigilanza inoltrate dai lavoratori, dalle OO.SS. e/o dai RLS.

L'incremento delle vetture assegnate e l'allontanamento dalla cabina di guida determina per il capo treno una serie di maggiori responsabilità e rischi connessi alla nuova condizione.

Codesta DR Toscana, decidendo di porre tali provvedimenti, viola quanto stabilito dal DLgs 81/2008 in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, così come dettagliatamente segnalatovi dal RLS, lettera inviata a mezzo raccomandata AR n° 13177365945-0 del 16 marzo 2009 (successivamente richiamata con lettera fax ed email del 4 giugno 2009) che qui si considera come integralmente riportata e sulla base nella quale ritiene che l'accordo del 15 maggio 2009 fra FILT-FIT-UILT-FAST-UGL e FS spa sia in contrasto con il DLgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) poiché:

- 1) è frutto di una inidonea (assimilabile ad omissione) valutazione del rischio - connesso al modulo di condotta AS - da parte del datore di lavoro che non ha tenuto conto nemmeno del rischio da stress lavoro-correlato;
- 2) è basato sulla inadeguatezza/mancanza dei protocolli d'intesa col SSN e "Servizio 118" nei quali, fra le altre cose, non sono stati specificati i tempi minimi di attuazione del soccorso stabiliti dal Comunicato n° 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992;
- 3) non tiene conto della non idoneità del telefono cellulare rispetto agli standard stabiliti dal DM 388/2003 sul pronto soccorso sui luoghi di lavoro e dalle "Linee guida per l'applicazione del DM 388/2003 per Trenitalia e per le imprese ferroviarie in genere stilate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei luoghi di lavoro - Gruppo di lavoro "Trenitalia";
- 4) non tiene conto della mancata presenza permanente a bordo del treno di altro lavoratore in possesso dei requisiti formativi, di cui al DM 388/2003, necessari per prestare il primo soccorso in caso di malore del macchinista e/o del Capo Treno.

Per le ragioni sopra esposte, i sottoscritti comunicano che non eseguiranno alcun ordine teso a prestazioni lavorative di condotta ad Agente Solo sui treni, il tutto in ossequio al principio di autotutela stabilito dall'art. 20 del DLgs 81/2008.

I sottoscritti, inoltre, non riconoscono l'applicabilità dell'accordo del 15 maggio 2009 in merito all'equipaggio treno sottoscritto tra l'azienda e le OO.SS.(FILT-FIT-UILT-FAST e FS spa) di cui sopra, ai sensi dell'art. 1372 Codice Civile, poiché non iscritti o perché non hanno condiviso l'accordo tra le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo, intendendo, conseguentemente, attenendosi esclusivamente a quanto stabilito dal vigente CCNL.

